



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

II COMMISSIONE GIUSTIZIA – SENATO DELLA REPUBBLICA  
ESAME DDL N. 76-81-298-360-1030-1078-1344-1356

## TUTELA ANIMALI

### AUDIZIONE DELLA LAV

Approvata nel 2004 e fortemente voluta dalla LAV, la Legge 189 ha costituito un decisivo e doveroso passo in avanti per la tutela degli animali, sia nelle inchieste delle Forze di Polizia che nei Tribunali. Grazie a questa norma, infatti, nel Codice Penale il reato di maltrattamento è stato elevato da semplice contravvenzione a delitto; è stata inoltre prevista la reclusione per i reati più gravi, finalmente è stata possibile la confisca degli animali oggetti delle illegalità, prima non prevista e anche i combattimenti tra cani sono diventati perseguibili.

Da allora sono state centinaia le sentenze di condanna ottenute contro maltrattatori “occasionalni”, seriali e anche contro attività commerciali.

Solo per fare un esempio, senza la Legge 189 non avremmo potuto accusare Green Hill, l'allevamento di beagle destinati alla vivisezione, per il maltrattamento degli animali, e nemmeno quindi iniziare il processo e concluderlo con la condanna fino alla Corte di Cassazione.

Dunque, la Legge 189 è stata un presidio di civiltà giuridica essenziale, che ha parzialmente adeguato la normativa italiana alle istanze del legislatore europeo e che ha contribuito alla effettiva salvezza di migliaia di animali vittime di reato in questi anni.

#### **IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI IN NUMERI**

*Nel 2017 sono stati aperti circa 26 fascicoli al giorno per reati contro gli animali, uno ogni 55 minuti, (circa 9500 l'anno). Ogni 90 minuti circa è stata indagata una persona (circa 5850 indagati l'anno).*

*L'incidenza dei reati contro gli animali, in Italia, è pari a 15,38 procedimenti ogni 100.000 abitanti, con un tasso di 9,60 indagati ogni 100.000 abitanti.*

Elaborazione “Rapporto Zoomafia LAV” su dati Procure

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## INDICE

- 1. PERCHÉ MIGLIORARE LE LEGGI A TUTELA DEGLI ANIMALI**
- 2. COSA CHIEDE LAV IN AMBITO PENALE A TUTELA DEGLI ANIMALI E PER DARE MIGLIORI STRUMENTI D'INTERVENTO A MAGISTRATURA E FORZE DI POLIZIA, PIU' CERTEZZE AI CITTADINI CHE SEGNALANO O DENUNCIANO?**
- 3. QUALE SALVEZZA PER GLI ANIMALI VITTIMA DI REATO - LA NECESSITA' DELL'INTERVENTO URGENTE DELLO STATO PER UNA REALE APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUI MALTRATTAMENTI**
- 4. UN APPROFONDIMENTO SUL DDL n.1078 PERILLI E MAIORINO**
- 5. COSA CHIEDE LAV IN AMBITO CIVILE PER UNA EFFETTIVA TUTELA DEGLI ANIMALI? LA NECESSITA' DI ARMONIZZAZIONE DEL CODICE CIVILE ALLE EVOLUZIONI DEL DIRITTO PUBBLICO DEGLI ANIMALI**
- 6. CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI: COSA SAREBBE SUCCESSO CON UNA LEGGE MIGLIORE GIA' IN VIGORE**

*sede nazionale*  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

*LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale*



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## 1. PERCHÉ MIGLIORARE LE LEGGI A TUTELA DEGLI ANIMALI

L'attuale Governo si è impegnato sul punto nel suo Programma, dando continuità allo stesso principio contenuto nel Programma del precedente Esecutivo:

*“(22) È necessario rafforzare la normativa per tutelare gli animali, contrastando ogni forma di violenza e di maltrattamento nei loro confronti”.*

La priorità di adeguare la normativa degli animali alle istanze sociali ed alle lacune giudiziarie accertate dagli operatori del settore nei 15 anni di sua applicazione è dunque uno specifico impegno istituzionale del nostro Governo. Infatti seppur la Legge 189-2004 ha permesso di ottenere risultati significativi nella tutela giuridica degli animali è ormai fragorosa la necessità di un suo rafforzamento ed adeguamento in primis al Trattato Europeo di Lisbona, che impegna gli Stati membri al riconoscimento, e quindi alla relativa protezione, degli animali come esseri senzienti ed alla Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente che chiede sanzioni chiare ed incisive per i reati a carico di specie protette.

Tra le altre cose, appare non più procrastinabile la necessità di una chiara ed univoca procedura per la custodia giudiziaria degli animali vittime di reato, affinché non capiti più che gli stessi siano lasciati in affidamento agli stessi maltrattatori nelle more dei lunghi processi, ma siano piuttosto affidati a mani sicure e in luoghi adatti come per esempio presso Centri riconosciuti di accoglienza. Riguardo a quest'ultimo punto, ad esempio la sola LAV destina ogni anno centinaia di migliaia di euro al mantenimento e alle cure di animali sequestrati a seguito di maltrattamenti. Lo fa con passione e orgoglio, e continuerà a farlo: per contro, è evidente che il ruolo che svolge ha una natura sussidiaria, che merita una soluzione sistemica forte, prevedendo uno Stato capace di dare protezione piena agli animali che sottrae alla violenza e al maltrattamento.

Riteniamo che le previsioni del Codice penale e civile devono oggi essere armonizzate, integrate e attuate alla luce delle problematiche giuridiche e pratiche sorte con l'applicazione sul campo della normativa, in vista di

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

un'effettiva e concreta tutela degli animali, autentica *ratio* della normativa e dell'intervento del legislatore, come la stessa opinione pubblica richiede.

Sosteniamo quindi i Disegni di Legge n.76-81-298-360-1030-1078-1344 che peraltro trasversalmente, con miglioramenti che sotto indichiamo, rappresentano anche la necessità di adeguare il Codice Civile ai formali passi in avanti nel recente passato ottenuti nel Codice Penale e nel Trattato Europeo.

Per il Codice Civile, infatti, basti solo questo esempio, gli animali sono ancora considerati esclusivamente dei "beni mobili", meri oggetti inanimati, in piena dissonanza dalle altre normative nazionali e sovraordinate in vigore che ne riconoscono la natura di esseri senzienti, dando così luce ad un ordinamento giuridico schizofrenico che da un lato in ambito penale promuove la protezione, dall'altro retrocede a posizioni obsolete che reificano il concetto di animale a mero strumento, oggetto di cui servirsi a proprio piacimento.

Chiediamo inoltre di non considerare l'articolo 1 commi 1, 2, 3 del Ddl 1356 poichè non in materia di tutela degli animali.



sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## 2. COSA CHIEDE LAV IN AMBITO PENALE A TUTELA DEGLI ANIMALI E PER DARE MIGLIORI STRUMENTI D'INTERVENTO A MAGISTRATURA E FORZE DI POLIZIA, PIU' CERTEZZE AI CITTADINI CHE SEGNALANO O DENUNCIANO?

LAV ritiene necessari precisi e strategici interventi giuridici per proteggere con effettività ed efficacia gli animali in ambito penale, partendo dalla Legge attuale e superandone i limiti o colmandone i vuoti.

In tal senso, LAV chiede:

**\* Che la norma sia formalmente posta a protezione non solo del sentimento per gli animali, come è oggi, ma anche dell'animale stesso.**

Riteniamo, infatti, che sia necessario formalizzare quanto già la giurisprudenza penale riconosce, ovvero che l'animale sia il bene giuridico tutelato dalla norma penale, senza ancorarlo al 'sentimento' che le persone provano per lui, bene giuridico evidentemente difficilmente misurabile e che può variare a seconda di condizioni sociali, geografiche, di età etc.

**\* Che l'uccisione e i maltrattamenti di animali siano sempre punibili, anche se avvengono per colpa,** ad esempio, del detentore che "dimentica" l'animale senza cibo, o il medico veterinario che per superficialità sbaglia una operazione uccidendo il nostro amato cane.

Chiediamo quindi che l'uccisione e il maltrattamento siano puniti non solo per dolo, cioè quando sono intenzionalmente causati, ma anche per colpa, per negligenza e superficialità, ad esempio nella condotta di custodia degli animali.

**\* Che vi siano specifiche cause aggravanti per i reati contro gli animali, con conseguente aumento della pena in specifici casi:** se questi reati sono commessi alla presenza di minori; se sono commessi nei confronti di animali conviventi; se sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale; se sono commessi nei confronti di più animali; se i fatti sono commessi con l'uso di armi; se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private; se i fatti sono commessi per crudeltà, o con efferatezza,

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

sevizie o sadismo. Vogliamo inoltre che anche i crimini contro gli animali diffusi on line siano puniti aspramente, per impedire l'effetto emulativo.

**\* Che la condanna per un reato contro gli animali comporti la radiazione dall'albo dei medici veterinari.**

I medici veterinari hanno un ruolo cruciale nella salvaguardia della vita degli animali, ed è sempre più necessario che coloro che in quest'ambito si macchiano di crimini contro di essi abbiano le doverose conseguenze anche in ambito disciplinare, a tutela della stessa categoria e degli interessi di protezione degli animali che la stessa persegue.

**\* Che venga istituito il reato di strage e di tentata strage di animali** (art. 544-bis c.p.) per contrastare le uccisioni di massa di animali. Ciò che si vuole scongiurare è la messa in pericolo di un numero indeterminato di animali. Il reato va qui desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione (si pensi al veleno, ai bocconi con chiodi, ecc.).

**\* Che chi commette crimini sessuali a danno di animali**, o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali sia punito in modo esemplare, così come coloro che diffondono con qualsiasi mezzo video e altro materiale zoopornografico.

**\* Che i processi contro gli animali si facciano e che chi uccide e maltratti gli animali sia assicurato alla giustizia**, con la giusta pena; e quindi che istituti processuali intesi per deflazionare il carico dei processi, quali la «tenuità del fatto» di cui all'articolo 131-bis e la messa alla prova di cui all'articolo 168 bis c.p. non siano più applicabili ai reati contro gli animali.

**\* Che le sanzioni per la cattura, l'uccisione e la detenzione di specie protette siano elevate**, per contrastare il bracconaggio, piaga criminosa quasi sempre impunita che causa la morte di migliaia di animali l'anno, e per rispettare il dettato della Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

\* **L'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali** che teoricamente potrebbero già essere applicate, ma che di fatto non vengono mai applicate, per i delitti di manifestazioni vietate, combattimenti e traffico di cuccioli, affinché i criminali possano avere - oltre le dovute condanne - anche la **sottrazione degli illeciti profitti derivanti dallo sfruttamento animale.**

\* **Di rafforzare le attività investigative tese al contrasto dei crimini contro gli animali** con l'istituzione della figura dell'agente sotto copertura, anche per i reati zoomafiosi come i combattimenti tra cani o le corse clandestine, e per le relative scommesse clandestine, o per il traffico di cuccioli. Inoltre l'elevare le pene detentive per questi reati permetterà finalmente l'applicazione dello strumento investigativo delle intercettazioni telefoniche al fine di identificare i responsabili.

\* **Percorsi formativi di tutela degli animali obbligatori nelle Università e nelle Pubbliche Amministrazioni**, anche al fine di prevenire delitti nei confronti degli stessi. Riteniamo infatti che la vera tutela degli animali passi, in primis, dall'educazione e dalla formazione al loro rispetto nelle scuole di ogni ordine e grado. Al di là della necessità di prevedere l'obbligo nelle scuole di ogni ordine e grado di prevedere insegnamenti dedicati all'educazione al rispetto degli animali, si ritiene fondamentale che siano previsti appositi corsi di diritto degli animali nelle facoltà di veterinaria oltre che di giurisprudenza e scienze politiche, ma anche specifici corsi di formazione per la Polizia Giudiziaria e la Magistratura

\* **Che chi compie reati contro gli animali non possa più possederne**, prevedendo la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali, nonché la sospensione sino a sei anni di titoli abilitativi di attività commerciali o ludiche che comportino l'utilizzo di animali (ad esempio la licenza di caccia e l'attività circense).

\* **Una nuova disciplina di confisca degli animali ai maltrattatori**, che prenda atto della natura di essere senziente dell'animale che ne è oggetto, al fine di salvarlo definitivamente anche in caso - ad esempio - di prescrizione (molto

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

frequente purtroppo nei processi sugli animali che durano anche 10 anni!) o di appartenenza a terzi. In tanti casi abbiamo dolorosamente assistito alla restituzione degli animali, che erano ormai abituati a una nuova vita, ai maltrattatori a causa della prescrizione del processo dopo tanti anni.

\* **Che la confisca** si applichi come misura accessoria anche in caso di conclusione del procedimento penale con decreto penale di condanna (art. 459 del Codice di Procedura Penale); e che si applichi anche ai cuccioli nati in costanza del provvedimento di sequestro e successiva confisca, per **impedire la separazione madre-figlio** (come avvenuta, ad esempio, nel caso del sequestro dei delfini del delfinario di Rimini).

\* **Specifiche disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi**, riguardo la loro salvaguardia mentre sono condannati i responsabili: dovranno prevedere, dove possibile, l'adozione definitiva da parte di associazioni e famiglie disponibili.

\* **Che i maltrattatori**, oltre a scontare pene adeguate, almeno 6 anni di reclusione per maltrattamento ed uccisione di animali, **paghino per la custodia degli animali presso le associazioni e le famiglie**, e se loro si sottraggono a questo obbligo, che lo Stato finanzi centri di recupero per animali vittime di reato.

\* **Che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca siano effettivamente a carico dell'imputato**. Qualora questo risulti insolvente, questi costi dovranno essere garantiti da un fondo pubblico per il mantenimento degli animali confiscati e sequestrati, alimentato attraverso un contributo sulle attività produttive che impiegano animali.

\* **Specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo, che prevedano il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento**. Non è infrequente, infatti, che nel corso di un processo, che può durare anche 10 anni, il maltrattatore venda o disperda

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

gli animali, addirittura in taluni casi destinandoli a morte, ad esempio per macellazione.

\* **Un articolo che riconosca i Centri di Recupero** e rimandi per le caratteristiche base ad un DM Ambiente-Salute da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge.

*sede nazionale*

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

*LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale*



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

### 3. QUALE SALVEZZA PER GLI ANIMALI VITTIMA DI REATO? LA NECESSITA' DELL'INTERVENTO URGENTE DELLO STATO PER UNA REALE APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUI MALTRATTAMENTI

Strettamente correlati agli ultimi punti delle nostre richieste sostanziali e processuali, intendiamo porre l'accento su di una tematica che riteniamo cruciale per l'applicazione della norma, la sorte degli animali vittime di reato.

Il sequestro degli animali maltrattati è un dovere primario della Polizia Giudiziaria, sia per sottrarre l'animale dalla disponibilità del maltrattatore, sia per assicurare le fonti di prova necessarie per la conseguente azione giudiziaria. Nell'ordinamento giuridico italiano esistono tre forme di sequestro: conservativo (di cui qui non tratteremo), probatorio e preventivo, volti questi ultimi rispettivamente ad acquisire le fonti di prova (l'età di un cucciolo, ad esempio) e a impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze (ovvero sottrarre l'animale da aggiuntivi maltrattamenti o addirittura dalla possibilità di essere ucciso).

Il sequestro di un animale, sebbene finalizzato a individuare e punire colui che lo ha maltrattato e a preservarlo da ulteriori violenze, presenta però delle criticità legate alla gestione del sequestro stesso, ai luoghi di custodia e alle spese di custodia giudiziaria. Questi fattori rischiano di frustrare la *ratio* sottesa alle norme in esame.

#### ▪ **La custodia**

Nel nostro ordinamento giuridico, per quanto possa apparire paradossale, i costi di custodia di un bene materiale (ad esempio un'automobile) non sono mai a carico di colui che lo custodisce; sono, invece, di norma garantiti dal procedimento giudiziario o sostenuti dal proprietario effettivo del bene sequestrato. Nel caso degli animali avviene esattamente il contrario. Un animale sequestrato a un presunto maltrattatore finisce per essere un onere economico (a volte gravoso) per colui che lo custodisce, lo salva, sottraendolo alla violenza e all'abuso.

L'ordinamento giuridico mantiene quindi una criticità di fondo, poiché le norme che disciplinano il sequestro degli animali sono quelle che regolano il sequestro

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

dei beni materiali e inanimati. In materia di sequestri si deve dunque nominare un custode, che ha il dovere di preservare la *res*: ai sensi del Codice Civile gli animali sono infatti “cose” e nel Codice di Procedura Penale non vi sono norme *ad hoc* di tutela. Ma è evidente che nel caso di un animale si debba garantire non solo che non si “deteriori” quale un qualsivoglia oggetto, ma anche il rispetto delle sue caratteristiche etologiche ed esigenze specie-specifiche.

Questo è il motivo per cui la Legge 189/2004 stabilisce che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con Decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno. Ma cosa succede quando non è possibile per le associazioni farsi carico di questi animali?

L’Autorità giudiziaria deve affidare gli animali ad una “terza parte”. Questo affidamento può avvenire a titolo gratuito (se il custode si farà carico delle spese di mantenimento) o a titolo oneroso (qualora le spese debbano invece essere coperte dalle Procure). L’impossibilità, in molti casi, di trovare persone o enti che accettino custodie a titolo gratuito comporta però gravi conseguenze per gli animali, in quanto le Procure, al fine di evitare un aggravio economico e/o per una indisponibilità di fondi adeguati, possono attribuire la custodia con modalità che non tengono pienamente conto del benessere degli animali.

È questo il caso della vendita degli animali all’asta, che, in assenza di particolari vincoli o parametri selettivi, è una procedura che rischia di rimettere gli animali nel circolo di sfruttamento commerciale al quale erano stati sottratti; o, peggio ancora, è il caso dell’affido degli animali allo stesso maltrattatore dal quale il sequestro avrebbe dovuto toglierli, con l’evidente rischio di inquinamento delle fonti di prova e di permettere che sull’animale siano perpetrate ulteriori violenze, che sia lasciato senza assistenza o addirittura ucciso.

**Siamo di fronte a una palese violazione logica della norma stessa e a un’aberrazione giuridica: chi lascerebbe un’arma a un rapinatore o della droga nelle mani di uno spacciatore? Eppure, tutto questo per gli animali vittime di reato è possibile.**

- **Problematiche legate alla custodia**

Ma per quale motivo le associazioni non dovrebbero prendere in carico gli animali sotto sequestro?

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

In Italia la commercializzazione degli animali è quasi totalmente esente dai vincoli di specie, e le attività commerciali usufruiscono di deleghe per alcune delle già poche restrizioni. Il risultato è che sul territorio nazionale i sequestri possono essere disposti per un'ampissima varietà di specie animali e/o categorie commerciali. Inoltre, dal 2004, grazie alla promulgazione della Legge 189 relativa ai maltrattamenti che ha fornito un nuovo strumento giuridico per perseguire la tutela degli animali, anche il numero di sequestri è andato crescendo. Per capire la portata del fenomeno, solo negli ultimi anni, sono stati posti sotto sequestro:

- interi canili e allevamenti: con la conseguente esigenza di prendersi cura di migliaia animali;
- strutture circensi o zoologiche: con la conseguente esigenza di dover prendersi cura di specie quali elefanti, ippopotami, delfini, grandi felini, ecc;
- migliaia di cuccioli al momento dell'ingresso in Italia dai Paesi dell'Est: con la conseguenza di dover prendersi cura di animali anche di poche settimane con particolari esigenze sanitarie ed etologiche.
- decine di cani sfruttati nei combattimenti e sottratti alle zoomafie. Si tratta di animali che, com'è noto, richiedono una particolare cura e custodia e che non possono essere allocati in box con altri cani.
- centinaia di cavalli e altri equidi utilizzati in varie attività, o provenienti da allevamenti: con la conseguenza di dover prendersi cura di animali che esigono spazi idonei e specifiche competenze nella gestione.

La dimensione del sequestro o la tipologia degli animali sono spesso alla base dell'impossibilità di poter gestire il sequestro, sia per problematiche relative ai costi che per motivi legati alle disponibilità di luoghi di custodia.

### **I costi di custodia**

Quando le associazioni fanno richiesta di custodia degli animali possono farlo a titolo oneroso o gratuito.

Nel primo caso, come visto al punto precedente, l'associazione che richieda la copertura delle spese da parte delle Procure vede il rischio concreto che gli animali vengano venduti o lasciati in custodia al maltrattatore per evitare il pagamento delle spese di mantenimento.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Pur di salvare gli animali vittime di reato, ed a costo di indebitarsi pesantemente, per poterne garantire la tutela, le associazioni prendono spesso in carico gli animali a titolo gratuito.

In questo secondo caso, dunque sostengono, anticipandole, le spese di custodia, nell'attesa di ottenere il rimborso solo al termine del procedimento penale attraverso la somma versata a titolo di sanzione dal condannato. Tutti però conoscono "i tempi della giustizia" e le numerose circostanze in cui i procedimenti si risolvono con prescrizioni, archiviazioni per tenuità del fatto, situazioni che spesso determinano il mancato recupero delle spese. Senza contare inoltre che, anche in caso di condanna, capita spesso che non sia possibile recuperare i soldi spesi, a causa della difficoltà di reperirli nelle disponibilità dei condannati, soprattutto se non italiani.

#### ▪ **I luoghi della custodia**

L'altra problematica che rende spesso difficoltosa la gestione dei sequestri, è relativa ai luoghi di custodia. Due le motivazioni alla base di questa problematica:

- Molti animali all'atto del sequestro sono in condizioni fisiche precarie, alle volte al limite della sopravvivenza, e necessitano di cure adeguate. Quando i sequestri coinvolgono numerosi animali che necessitano di attenzioni veterinarie non sempre è semplice trovare un sufficiente numero di cliniche e professionisti che possano, in brevissimo tempo, essere a disposizione;
- Alcune specie richiedono una gestione particolare e sul territorio italiano non sempre ci sono strutture e spazi adeguati alla loro permanenza e gestione.

Di seguito analizziamo alcuni casi esemplificati, di cui la LAV si è occupata direttamente, che ben rappresentano le criticità sin qui discusse.

#### ▪ **La tratta dei cuccioli**

Le criticità relative ai sequestri emergono in tutta la loro chiarezza nel caso di cuccioli coinvolti in traffici illeciti, cani e gatti introdotti illegalmente nel nostro Paese in età tenerissima, che necessitano di particolari cure e attenzioni, di ambienti idonei e talvolta anche di isolamento sanitario, alimentazione adeguata e monitoraggio delle condizioni di salute. Per questo motivo è necessaria una

sede nazionale

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

mappatura sul territorio nazionale delle strutture anche veterinarie di ricovero idonee e disponibili all'accoglienza, poiché lasciare gli animali agli indagati significa non garantirli affatto.

Eppure, è successo ed è costato anche la vita a tanti animali coinvolti: citiamo il caso di 51 cuccioli di varie razze sequestrati nel 2012 in provincia di Napoli. I cuccioli furono affidati in un primo momento a colui che li aveva introdotti illegalmente in Italia, 16 morirono subito dopo il sequestro e i 35 sopravvissuti successivamente furono affidati in custodia giudiziaria a LAV, che si fece carico delle cure necessarie e del loro inserimento in famiglia.

- **Il caso Green Hill**

Nel 2012 la Procura di Brescia ha sequestrato 2639 cani beagle (divenuti poi circa 3000 in seguito alla nascita di alcune cucciolate) per il reato di uccisione e maltrattamento, questi animali sono stati affidati anche a LAV che a sue spese si è occupata della custodia in collaborazione con altre associazioni, e in un secondo momento gli animali sono stati affidati in via definitiva a famiglie.

- **Gli animali dei circhi**

Il problema risulta piuttosto evidente anche quando i sequestri riguardano gli animali dei circhi.

- **Circo attendato a Monza**

Un caso rappresentativo è costituito dagli animali di un circo attendato a Monza, posti sotto sequestro nel 2012 in quanto trovati in condizioni di grave inadeguatezza *“ritenute fonti di inutili sofferenze e volutamente afflittive, in considerazione degli spazi angusti di detenzione che non rispettano i fabbisogni etologici delle specie [...] e non tengono conto delle necessità minime per poter garantire un relativo benessere agli animali, anche quando l'eliminazione di una parte delle cause di sofferenza sarebbe un obiettivo facilmente raggiungibile.”* Gli animali (2 isticri, 1 poiana di Harris, 1 avvoltoio testa gialla, 1 coccodrillo del Nilo, 1 alligatore e 1 caimano) sono stati posti sotto sequestro nel 2012 ma sono stati lasciati in custodia giudiziaria al proprietario. Sotto la sua custodia l'avvoltoio testa gialla morirà a seguito di *“un cronico stato di debilitazione e malnutrizione”*.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Nell'ottobre 2013 il Tribunale incarica la Polizia Provinciale di individuare “in tempi congrui un luogo ove gli animali possono essere custoditi in modo adeguato”, ma solamente tre degli animali sono stati spostati, nel 2015, quando il Centro di Recupero “Il Pettiroso” da disponibilità a diventarne custode a titolo gratuito. A tutt'oggi tre degli animali (1 coccodrillo del Nilo, 1 alligatore e 1 caimano) sono ancora presso il proprietario e non se ne conosce la località e lo stato di salute.

- **Sequestro di elefanti in provincia di Lucca**

In provincia di Lucca, nel 2007 furono sequestrate due tigri e due elefanti. Mentre le tigri furono spostate e portate presso il centro CRASE di Semproniano, gli elefanti furono rapidamente portati all'estero dal proprietario e se ne sono perse le tracce.

- **Sequestro dei delfini di Rimini**

Nel caso dei delfini sequestrati al delfinario di Rimini, i costi di mantenimento degli stessi sono assai ingenti. Il sequestro è stato apposto nel 2014 ed è ancora in corso; inoltre non è chiaro l'ente pubblico deputato al pagamento delle spese di custodia di questi animali, di specie CITES ma oggetto di processo per maltrattamento, e questo comporta seri problemi per garantire la protezione degli animali stessi.

### **Chiusura dei procedimenti: confische e restituzioni**

- **La confisca degli animali**

Una volta che l'imputato viene giudicato colpevole e gli animali sequestrati passano a confisca, qualora non vi sia la disponibilità di un'associazione riconosciuta, si ripropone il problema di chi sia deputato al mantenimento a vita degli animali.

Per gli animali domestici la questione è stata fortunatamente sanata da una recente sentenza di Cassazione, la n. 18167 del 2017, che ha chiarito che: *“per il caso in cui nessuna associazione o nessun ente, tra quelli individuati, faccia richiesta di affidamento o comunque nessuno di essi dia garanzia di poter tenere gli animali confiscati in modo adeguato - si pone il problema di individuare*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

*l'ente pubblico che si deva far carico del mantenimento degli animali confiscati. Nel caso di specie - nel quale, si ribadisce, si tratta di cani meticci – l'ente pubblico è stato correttamente individuato nella ordinanza impugnata dal Giudice dell'esecuzione di Saluzzo nella figura del Comune, in persona del Sindaco pro tempore, nel cui territorio ha sede l'allevamento ricorrente.”* Questo in quanto “*in base al combinato disposto di cui alle norme citate, il Comune, nella persona del Sindaco, è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l'obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca.*”

Il problema rimane però per quanto riguarda gli animali esotici che vengano confiscati in quanto oggetto di reato di maltrattamento: al momento non vi è una espressa previsione normativa in proposito, come accadde per le violazioni di ambito CITES, con grande confusione da parte dei Tribunali italiani che non hanno indicazioni sull'autorità competente in tal senso; e con il risultato che, a seguito di un sequestro o di una confisca degli animali, gli stessi rimangono nella disponibilità del condannato seppur confiscati, giacché non sono identificati soggetti istituzionali deputati a provvedere, con la inevitabile reiterazione ad libitum dei reati.

#### ▪ **Restituzione degli animali**

Ma le criticità, purtroppo, non sono finite: può intervenire la prescrizione, visti i tempi lunghissimi dei processi penali, o può succedere che il giudice assolva l'imputato dai reati connessi all'importazione e/o al maltrattamento degli animali dopo anche 10 anni e ordini la restituzione degli animali a colui cui erano stati sequestrati, in totale spregio del sentimento della famiglia affidataria dell'animale cui non resta che una possibilità: acquistarlo.

È accaduto a diciassette famiglie Friulane, che nel 2014 hanno dovuto pagare 800 euro a un commerciante che, consapevole del fatto che un cane di sei o otto mesi è difficile da vendere, comunque pretendeva la somma o la restituzione dell'animale. Ed è accaduto in provincia di Varese quando nel 2015 dopo più di cinque anni dal sequestro il giudice del Tribunale di Busto Arsizio aveva stabilito anche che gli animali fossero restituiti alla “legittima” proprietaria, unica alternativa corrisponderle la somma di 550.00 euro.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

- **Circo attendato a Monza**

Il caso degli animali del circo sequestrato a Monza è, anche in questo caso, rappresentativo della problematica espressa. In seguito alla condanna del proprietario degli animali, il Centro di recupero “Il Pettiroso” ha più volte contattato l’Autorità Giudiziaria per richiedere che gli animali, definitivamente confiscati, venissero spostati in altro centro. A queste sue richieste non sono mai pervenute risposte.

LAV ha presentato due istanze per richiedere che il Tribunale individuasse l’Ente tenuto al mantenimento degli animali confiscati, ma in entrambi i casi il giudice non si è espresso nel merito in quanto l’associazione, pur sostenendo con contributi al centro “Il Pettiroso” il mantenimento degli animali sequestrati, non era parte civile del procedimento.

Ad oggi tre animali oggetto di confisca sono ancora nelle disponibilità del proprietario, condannato.

- **Tigre Messalina**

Nel 2010, a seguito della sentenza di condanna in primo grado di un Circo, per detenzione di animali senza la documentazione identificativa CITES, il Tribunale Ordinario di Monza ordinava la confisca di 3 tigri nella disponibilità del circo stesso. La confisca veniva confermata in secondo grado, con sentenza del 10 giugno 2013 della Corte d’Appello di Milano, con sentenza passata in cosa giudicata il 17 ottobre 2013.

Fino al 2015, anno in cui LAV e AAP si sono resi disponibili a coprire i costi di mantenimento dell’animale presso un centro idoneo, gli animali sono rimasti in custodia al proprietario e due delle tigri risulta siano state soppresse. L’unico esemplare ancora in vita, identificato con il nominativo “Messalina”, è stato spostato, finalmente, nel 2015, dopo 7 anni da quando è stata constatata la sua detenzione in violazione della normativa.

- **Cinghiale di Legnano**

Il cinghiale è stato sequestrato dai NAS di Milano presso un cacciatore che lo deteneva illegalmente nella sua residenza a Legnano (MI). Il cacciatore uccise la madre del cinghiale in questione e se lo portò a casa allo scopo di utilizzarlo per l’allenamento dei suoi cani. La nostra sede di Busto Arsizio venne a

sede nazionale

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

conoscenza dei fatti e depositò un esposto ai Carabinieri, i quali procedettero con il sequestro del cinghiale perché detenuto in violazione della L.150/92 (è nella lista degli animali considerati pericolosi).

In un primo momento il cinghiale venne affidato al suo detentore, ma dal 2015 il cinghiale è ospite del centro di Semproniano a spese dell'area animali selvatici della LAV.

## **COSA CHIEDIAMO?**

### **1. Definizione degli enti responsabili per il mantenimento degli animali confiscati**

Riteniamo sia urgente e necessario che il Ministero dell'Ambiente definisca, o concorra a definire con i Ministeri della Salute e della Giustizia, in maniera chiara ed univoca ai Tribunali ed alle Procure italiane, l'Ente competente a provvedere in caso di confisca ex articolo 544 sexies c.p. di animali selvatici ed esotici protetti dalle norme di cui alle Leggi n.150 del 1992 e 157 del 1992. Le disposizioni dovranno chiarire non solo l'Ente competente, ma anche la destinazione degli animali, in quanto la ratio sottesa alla norma sul maltrattamento è quella di proteggerne la salute ed il benessere, motivo per cui devono essere identificati anche dei parametri di gestione a seguito della confisca, ad iniziare dal divieto di vendita o alienazione a strutture commerciali con animali, peggio ancora all'estero (dove in taluni casi non sono garantite le stesse condizioni di salute che in Italia per differenti quadri normativi).

È questo il caso dei delfini che, qualora venduti a terzi, potrebbero addirittura finire in parchi acquatici in paesi terzi che consentono una serie di pratiche con gli animali (anche cavalcarli!) vietate in Italia.

### **2. Il deposito cauzionale: a tutela dell'animale**

Una delle modalità che con la nuova Legge chiediamo sia cristallizzata come procedura virtuosa di gestione delle custodie, introdotto proprio da LAV a partire dal 2012 in ambito giurisprudenziale, è il "deposito cauzionale" ovvero il versamento di una cifra stabilita dall'Autorità giudiziaria che fa sì che gli animali vengano svincolati dagli esiti processuali, incluse la possibilità di prescrizione o di assoluzione degli indagati.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Proposto per la prima volta in occasione di una custodia giudiziaria di cuccioli provenienti dall'Europa dell'Est, ha ottenuto positivi esiti di applicazione. Grazie al deposito cauzionale predisposto dalla Procura di Brescia e da quella di Roma, solo per fare degli esempi, i circa 3000 beagle dell'allevamento Green Hill destinati alla vivisezione e i 350 cani e 150 gatti del canile Parrelli di Roma non sarebbero più potuti tornare nelle mani degli indagati, nemmeno se il processo si fosse concluso con un'assoluzione, invece che con una condanna come avvenuto.

Purtroppo questa procedura, seppure applicata in un caso di affido alla LAV di animali cosiddetti "da reddito" (mucche, maiali, etc.) è stata revocata, per mancanza di chiarezza delle norme, da parte del Tribunale di Firenze, nonostante la Corte di Cassazione abbia poi dato ragione alla LAV e restituito gli animali di cui si occupava da anni, nelle more le mucche indebitamente sono state restituite e subito macellate.

Inoltre, questa procedura ha maggiore fortuna con gli animali d'affezione, che possono essere adottati in famiglia, ma risulta difficile con animali non convenzionali in quanto appare complesso trovare soggetti e enti che possono occuparsi a proprie spese e bene di questi animali. Ecco perché questa misura è trasversale a quella dei fondi destinati a strutture che ospitano animali vittime di reato.

### 3. Diritti speciali di prelievo

L'applicazione della normativa sulla CITES e l'operatività del sistema CITES in Italia, incluso il ricovero e il mantenimento degli animali confiscati sono prevalentemente legati agli introiti derivanti dalle tariffe applicate ai diritti speciali di prelievo, previsti dalla CITES stessa. Tali finanziamenti sono essenziali per permettere alle Forze di Polizia di attuare i sequestri e le confische degli animali, oltre che garantire il finanziamento ai centri di recupero per animali, specie selvatici ed esotici. Negli ultimi decenni, tuttavia, tali introiti sono stati insufficienti per affrontare il dilagare del traffico internazionale di specie protette, di cui l'Italia rimane un attore importante.

Riteniamo dunque necessaria una urgente modifica del Decreto Ministeriale 9.3.2018 a firma Galletti, affinché il Ministero dell'Ambiente possa reperire i finanziamenti necessari all'applicazione della CITES, al mantenimento del

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

crescente numero di animali che non possono trovare una collocazione senza la creazione di nuove aree in centri esistenti e nuovi centri.

#### **4. Istituzione del contributo per il mantenimento di animali confiscati e sequestrati**

I costi del mantenimento degli animali sequestrati e confiscati, a meno che non risulti possibile individuare soggetti disposti ad un'adozione definitiva, gravano sulla comunità tramite i costi sopportati per le spese di giustizia; o sulle associazioni che ne prendono la custodia.

La maggior parte degli animali sequestrati e confiscati provengono da attività commerciali e le particolari condizioni di detenzione necessarie per garantire loro il giusto standard di benessere animale rappresentano costi molto importanti. I costi di custodia, sia che siano sopportati dalla Giustizia o dalle associazioni, di fatto non ricadono sui soggetti che hanno maltrattato gli animali, perché questi costi non vengono mai recuperati al termine del processo penale. Il risultato di tutto ciò è un trasferimento di oneri, che altrimenti spetterebbero spesso a titolari di attività commerciali, contrario alla Legge e inaccettabile ed insostenibile nel lungo periodo. Far sostenere i costi derivanti da attività commerciali in capo allo Stato o alle Onlus costituisce una prassi che deve essere fermata e che inficia gravemente le finalità di tutela degli animali della Legge 189/2004.

Pertanto, è necessario ripensare le modalità di funzionamento del fondo per la gestione degli animali sequestrati per maltrattamento, con l'obiettivo di "internalizzare i costi" inscrendoli nelle attività commerciali all'origine del maltrattamento. Un simile meccanismo di contribuzione dalle attività commerciali è peraltro già presente in altri settori dell'economia (ad esempio il contributo CONAI sugli imballaggi); e persino in altri ambiti che riguardano gli animali, come per il tramite dei diritti speciali di prelievo all'importazione di animali e parti di animali nel sistema CITES.

Il contributo deve applicarsi a tutte le attività commerciali sugli animali vivi e dovrebbe essere a carico di: allevatori, sia di animali con destinazione alimentare che non, negozi di animali che vendono animali vivi, circhi, laboratori di sperimentazione.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

In allegato a questo documento (Appendice 1) riportiamo una proposta di contribuzione economica per alimentare tale fondo.

### **CRAS e CRASE**

I CRAS (Centri Recupero Animali Selvatici) riescono a espletare la loro imprescindibile funzione di tutela e recupero degli animali selvatici feriti soprattutto grazie alla insostituibile disponibilità di tanti volontari. Ma i centri, per poter funzionare, necessitano di risorse pubbliche e anche di figure professionali e di strumentazioni e strutture specifiche che possono essere molto onerose. I contributi pubblici sono limitati, ancor di più a seguito della riforma della pubblica amministrazione che in numerosi casi ha comportato la chiusura dei centri stessi.

LAV chiede, in generale, il finanziamento di centri di recupero di animali vittime di reato, con un programma di rilancio dei CRAS che garantisca continuità e espansione della fondamentale attività svolta a tutela del patrimonio faunistico nazionale.

In Italia non esiste una normativa nazionale sui centri di recupero CRAS e CRASE (Centri Recupero Animali Selvatici Esotici). Tuttavia tali centri, spesso gestiti da privati con supporto delle associazioni di protezione dell'ambiente e degli animali, svolgono un ruolo essenziale nel recupero, riabilitazione, rilascio e cura degli animali di fauna selvatica e nel ricovero spesso a vita di animali esotici sequestrati e confiscati o abbandonati. Tali centri sono regolamentati in modo difforme e frammentario a livello regionale, e con dei riconoscimenti del Ministero dell'Ambiente nel caso dei CRASE. Tale frammentazione impedisce a questi centri di ottenere chiaro riconoscimento e un accesso alle linee di finanziamento definite. LAV nel 2017 ha promosso, insieme a WWF, Legambiente, Enpa, Lipu, Lndc e Leidaa, la "Carta di Roma", un documento per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento dei Centri di Recupero.

*sede nazionale*  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## APPENDICE 1

**TABELLA 1 – PROPOSTE DI CONTRIBUTI PER ANIMALI UTILIZZATI PER PRODURRE UN REDDITO, DIVERSI DA ANIMALI IMPIEGATI NELLA RICERCA SCIENTIFICA**

<b>Specie di Animali</b>	<b>Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)</b>
Mucche ed altri bovidi, ad eccezione dei caprini	0,50
Cavalli ed altri equidi	0,50
Maiali ed altri suidi	0,40
Pecore, capre ed altri caprini	0,30
Pollame da carne	0,05
Galline ovaiole	0,05
Altri uccelli	0,05
Canina (Allevata)	1
Felina (Allevata)	1
Conigli ed altri lagomorgi	0,05
Animali da pelliccia	1

**TABELLA 2 – PROPOSTE DI CONTRIBUTI PER ANIMALI UTILIZZATI NELLA RICERCA SCIENTIFICA**

<b>Specie di Animali</b>	<b>Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)</b>
Primati	10
Canidi	5
Felidi	5
Conigli ed altri lagomorfi	3
Roditori	0,5
Altri vertebrati, inclusi uccelli, pesci ed anfibi	0,3

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

#### 4. UN APPROFONDIMENTO SUL DDL N.1078 PERILLI E MAIORINO

- *Sul bene giuridico tutelato*

*In primis*, in ossequio alla granitica interpretazione giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, si propone di formalizzare l'interpretazione conforme della norma, ovvero la duplicità del bene giuridico tutelato che è, oltre il sentimento di pietà per gli animali, l'animale in sé e per sé, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della Legge n. 189 del 2004, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Si richiede quindi che la norma sia posta a protezione non solo del sentimento per gli animali, come è oggi, ma anche dell'animale stesso.

Riteniamo infatti che l'animale debba entrare a pieno titolo nel Codice Penale come soggetto di tutela, come previsto positivamente dal DDL Perillo Maiorino, ma dall'altro pensiamo possa essere importante mantenere il valore della necessità di protezione in ambito penalistico del 'sentimento per gli animali' che cristallizza l'importanza di tale sentimento nella società odierna, sino a tutelarlo in ambito penale.

Il capo del Codice Penale potrebbe così essere identificato IX bis '*dei delitti contro gli animali ed il sentimento per gli animali*'

- *Sui limiti edittali degli art.li 544 bis e ter*

Per quanto riguarda i limiti edittali applaudiamo alla scelta del Ddl Perillo Maiorino di prevedere congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria al momento non prevista dall'attuale disposizione, che ha certamente un maggiore effetto deterrente per tali reati.

Vogliamo però segnalare come l'importanza di adeguare ulteriormente i limiti edittali dei due delitti sia strettamente collegata ad alcune specifiche necessità processuali:

per prima cosa la possibilità di disporre intercettazioni telefoniche in questi reati, che sono spesso compiuti, si pensi al maltrattamento di migliaia di animali anche in attività organizzate, con in concorso di più soggetti, anche pubblici magari deputati ai controlli sanitari. L'innalzamento, nel Ddl Perilli a 5 anni per il delitto

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



**DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI**

di uccisione, se è positivo perché garantisce che non si possa utilizzare l'istituto della messa alla prova, non permette di utilizzare lo strumento fondamentale delle intercettazioni telefoniche nell'accertamento di tale reato, nonché ancora permette l'applicazione dell'istituto della tenuità del fatto. Quest'ultimo istituto è a nostro parere del tutto inapplicabile ai reati contro gli animali, giacché indirizzerebbe verso la potenziale valutazione di un fatto 'tenue' rispetto a fatti irreversibili quali la morte o gravi maltrattamenti degli animali.

Noi proponiamo pertanto per prima cosa un limite edittale massimo di 7 anni per il delitto di uccisione (da 3 a 7 anni di reclusione e con la multa da 25.000 a 50.000) e di 6 anni (da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 30.000) per il delitto di maltrattamento.

Per ovviare alla problematica di limiti inferiori di reclusione, che lo ribadiamo consente l'applicazione dell'istituto della tenuità del fatto e non consente invece le intercettazioni telefoniche, sono quindi identificabili due strade di politica giudiziaria diverse:

- aumentare i limiti edittali dei reati a 7 e 6 anni come accennato;
- in alternativa mantenere previsioni edittali tra i 5 e 4 anni ma prevedere nella disciplina della tenuità del fatto (articolo 131 bis c.p.) espressa esclusione dei reati contro gli animali e prevedere possibilità intercettazioni per reati contro gli animali in articolo 266 comma 1 lettera f quater.

Sempre sul tema delle intercettazioni telefoniche, riteniamo sia ottima la previsione autonoma del Ddl Perilli dell'introduzione delle intercettazioni per i casi relativi al traffico di cuccioli, riteniamo che tale previsione vada allargata, come già accennato, per tutte le ipotesi delittuose di cui al capo IX bis, e comunque per il combattimento, manifestazioni illegali (corse), bracconaggio e traffico di animali esotici.

Applaudiamo alla previsione del Ddl Perilli di prevedere la specifica previsione dell'arresto in flagranza in caso di reati di cui al capo IX bis del Codice Penale e si richiede che tale previsione sia estesa anche al traffico di cuccioli e al bracconaggio.

*sede nazionale*  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

*LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale*



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

- *Sulle aggravanti*

Riteniamo fondamentale l'inserimento di specifiche cause aggravanti per i reati contro gli animali, che al momento non sono previste dal Codice Penale, che aumentino la pena in talune ipotesi specifiche. In particolare, apprezziamo l'inserimento delle aggravanti del Ddl Perilli se questi reati sono commessi alla presenza di minori, se i fatti sono commessi per crudeltà, o con efferatezza, sevizie o sadismo; o a scopo di lucro.

A questo riteniamo importante di aggiungere anche le seguenti aggravanti, se sono commessi nei confronti di animali conviventi; se sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale; se sono commessi nei confronti di più animali; se i fatti sono commessi con l'uso di armi; se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private. Vogliamo inoltre che anche i crimini contro gli animali diffusi on line siano puniti come aggravante per impedire l'effetto emulativo che ne deriva.

Un articolo così potrebbe essere formulato a chiusura del capo IX bis

*Cause Aggravanti e attenuanti*

*Le pene previste dagli articoli di cui al capo IX bis e della Legge 201 del 2010 sono aumentate della metà*

*a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;*

*b) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;*

*c) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale o a scopo di lucro;*

*d) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;*

*e) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;*

*f) se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private.*

*La pena è inoltre aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici.*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma  
t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326  
info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

*La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici”*

- ***Sul delitto di maltrattamento e sulla necessaria abrogazione dell’articolo 727 c.p.***

Abbandonare un animale equivale a destinarlo se non a morte certa ad una vita di atroci sofferenze. Analogamente la detenzione in condizioni incompatibili non è altro che una specifica forma di maltrattamento. Si tratta in sostanza di due gravi condotte nei confronti degli animali che richiedono un adeguato sistema sanzionatorio.

Al fine di armonizzare la disciplina del Codice Penale in materia di reati contro gli animali, riteniamo sia ormai tempo di abrogare del tutto la contravvenzione di cui all’articolo 727 c.p. situata nel titolo ‘della polizia dei costumi’ (bene giuridico obsoleto, rispetto al preminente bene relativo alla protezione dell’animale in se) e quindi entrambi i commi dell’art. 727 devono essere integrati nell’articolo 544 ter come autonome condotte tipiche del delitto di maltrattamento. Con una specifica, che alla condotta di detenzione incompatibili sia tolta la frase ‘produttiva di gravi sofferenze’.

Nella Ddl Perilli, invece, il comma 1 del 727 (abbandono) rimane come reato contravvenzionale seppur le pene sono aumentate. Per quanto riguarda le condotte tipiche, riteniamo utile, al fine di comprendere qualunque tipo di condotta integrate il maltrattamento, l’inserimento della condotta tipica del ‘maltrattamento’ all’interno dello stesso reato, prevedendo ad esempio la dicitura ‘*chiunque maltrattata o cagiona una lesione ...*’.

Inoltre nella fattispecie di somministrazione sostanze stupefacenti o vietate, si ritiene importante la specifica ‘*oppure sostanze medico veterinarie non per finalità terapeutiche*’, viste le innumerevoli fattispecie soprattutto nelle competizioni equestri ma anche nella cattività di animali esotici, di somministrazione di farmaci non a scopo curativo.

Un’ipotesi di nuova formulazione dell’articolo 544 ter c.p. potrebbe così essere:

*«chiunque, salvo quanto previsto dalle leggi speciali, maltratta, cagiona una lesione a un animale ovvero lo abbandona, lo sottopone a sevizie o a*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

*comportamenti o a fatiche o a lavori o detenzioni insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la pena da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 30.000.*

*La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti, vietate oppure sostanze medico veterinarie non per finalità terapeutiche relative alla loro salute ma per finalità di natura commerciale, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e secondo comma deriva la morte dell'animale».*

- ***Sulle feste popolari con animali, articolo 544 quater c.p. e combattimenti tra animali***

Applaudiamo la previsione del Ddl Perilli di inserire anche la promozione e partecipazione alle feste popolari che creino strazio e sevizie che deve però essere prevista anche nel caso di combattimento tra animali. Anche in questo caso riteniamo congruamente con i limiti edittali del maltrattamento che anche qui sia previsto un limite non inferiore a 6 anni di reclusione.

- ***Nuove fattispecie delittuose***

***Il delitto di strage di animali***

Riteniamo importante, non previsto dal Ddl Perilli, l'istituzione del reato di Strage di animali con reclusione sino a 7 anni per contrastare le uccisioni di massa di animali, che avvengono in genere (ma non solo) mediante bocconi avvelenati. Ciò che si vuole tutelare è la messa in pericolo di un numero indeterminato di animali, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli animali colpiti. Il reato di strage di animali consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica di più animali mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di uno o più animali, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di essi, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione (si pensi al veleno, ai bocconi con chiodi, ecc.).

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Nel Ddl Perilli è prevista una specifica condotta tipica per chi sparge esche o bocconi avvelenati, che seppur apprezziamo in quanto specifica di una condotta tipica di uccisione con mezzi cruenti, per le modalità e numero di animali che coinvolge può essere convogliata nel delitto di strage. Fermo restando che l'impiego di bocconi avvelenati rientra già pacificamente nel delitto di maltrattamento ed uccisione.

L'articolo di strage potrebbe così essere formulato

*«Art. 544 bis 1 - Strage di animali*

*Chiunque, al fine di uccidere animali, compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di essi è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione non inferiore ad anni sette.*

*Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione non inferiore ad anni sette. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore ad anni cinque.»*

- ***Contrasto zooerastia e zoopornografia***

Nel Ddl Perilli è prevista una aggravante del maltrattamento per scopi sessuali, noi proponiamo sia inserito uno specifico articolo, più dettagliato sulla materia, in proposito che potrebbe così essere formulato:

*«(Contrasto della zooerastia e della zoopornografia).*

*Chiunque compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zooerastia, ovvero favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale zoopornografico o ne fa commercio. Ai fini di cui al presente articolo per zoopornografia si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un animale coinvolto in attività sessuali con umani esplicite, reali o simulate.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

*materiale zoopornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo e secondo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

*Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa non inferiore a 5.000 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti animali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 15.000 a 60.000 euro. Le disposizioni di cui ai commi dal primo al sesto si applicano anche quando il materiale zoopornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di animali o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zoerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.*

*Alla pena di cui al nono comma soggiace anche chi pubblicamente fa apologia di uno o più delitti previsti dal presente articolo. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

- ***Le previsioni colpose di reati contro gli animali***

Riteniamo doverosa l'introduzione della fattispecie colposa dei delitti contro gli animali (art 544 bis e ss c.p.) portando così alla punibilità ad esempio del detentore che 'dimentica' l'animale senza cibo, o il medico veterinario che per superficialità sbaglia una operazione uccidendo animali o ad esempio non controllando colposamente ciò che si ha l'obbligo di controllare (classica ipotesi dei veterinari pubblici addetti ai controlli).

Riteniamo quindi fondamentale che l'uccisione ed il maltrattamento, ma anche i reati di cui agli art.li 544 quater e quinquies possano essere puniti non solo per dolo, cioè quando sono intenzionalmente causati, ma anche per colpa, per negligenza e superficialità ad esempio nella condotta di custodia degli animali. Riteniamo infine che la pena prevista debba essere la metà dei delitti dolosi, e non un terzo come previsto dal Ddl Perilli. La formulazione dell'articolo potrebbe così essere definita:

*«Art. xxxx – (Uccisione e maltrattamento colposo). – I fatti previsti dagli articoli di cui al capo IX bis e della legge 201 del 2010 sono punibili anche a titolo di colpa. In tale caso la pena è ridotta della metà».*

- ***Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta***

Riteniamo che per le specie particolarmente protette da Convenzioni Internazionali e normative europee e nazionali oggetto di traffico e commercio illegale debbano essere previste delle specifiche ipotesi delittuose con reclusione da 3 fino a 7 anni e con la multa da 25.000 a 90.000 euro, che portino all'abrogazione dell'articolo 727 bis c.p. che assolutamente non può ritenersi adeguato, per formulazione e tenuità delle sanzioni, a contrastare tali fenomeni.

Se applaudiamo alla previsione del Ddl Perilli di prevedere una specifica ipotesi delittuosa nella cattura, uccisione e detenzione di specie protette, si ritiene che tale previsione possa essere integrata con le ulteriori condotte del prelievo in natura, ricezione, acquisto, offerta in vendita o vendita, importazione, riesportazione sotto qualsiasi regime doganale, trasporto nel territorio nazionale, cessione, ricezione, utilizzo, esposizione di esemplari di specie di fauna protetta.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma  
t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326  
info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Chiediamo inoltre che la pena sia aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici e che la pena è diminuita della metà per i medesimi fatti compiuti a titolo di colpa e per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici.

Riteniamo inoltre che tale delitto può soppiantare l'obsoleto sistema sanzionatorio della disciplina sulla caccia e dunque sostituire le sanzioni di cui all'articolo 30 e seguenti della Legge 157 del 1992

- ***Sulla distruzione dell'habitat (art. 733 bis c.p.)***

Applaudiamo alla previsione di innalzamento delle sanzioni per la distruzione degli habitat del Ddl Perilli e riteniamo però utile anche questa fattispecie possa tramutarsi in delitto con analoga previsione colposa. Questa potrebbe essere una ipotetica formulazione:

*«Art xxxx - (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) – Chiunque distrugge o comunque deteriora o danneggia un habitat all'interno di un sito protetto è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro. La pena è diminuita della metà se i fatti sono commessi a titolo di colpa»*

- ***Sullo stato di necessità per salvare un animale***

Riteniamo una previsione di civiltà quella di introdurre lo stato di necessità per salvare un animale, classico esempio il cane chiuso in autovettura al sole ed il privato che per salvargli la vita rompe il vetro dell'auto. Di seguito una ipotesi di modifica dell'articolo 544 c.p.:

*Modifica all'articolo 54 del Codice Penale*

1. All'articolo 54 del Codice Penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: *«Il primo comma si applica anche per le ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave».*

- ***Sulla confisca e sulle modifiche al Codice di Procedura Penale***

Proteggere penalmente gli animali vuol dire in primis metterli al sicuro da ulteriori maltrattamenti e dal rischio della loro morte o reiterato maltrattamento,

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

vuol dire sottrarli agli indagati o imputati mentre si celebra il processo. Per questo riteniamo doverosa una nuova disciplina del loro sequestro e della loro confisca che prenda atto della natura di essere senziente dell'animale che ne è oggetto, al fine di salvare definitivamente tutti gli animali vittime di reato anche in caso ad esempio di prescrizione (molto frequente purtroppo nei processi sugli animali che durano anche 10 anni!) o di appartenenza a terzi. In tanti casi abbiamo dolorosamente assistito alla restituzione degli animali che erano ormai abituati ad una nuova vita, per la prescrizione del processo dopo tanti anni, con la riforma della norma cerchiamo di mettere al sicuro per sempre la sorte degli animali coinvolti.

Inoltre appare fondamentale che sia cristallizzato l'impegno istituzionale dello Stato sul tema cruciale, per la reale ed effettiva applicazione della legge, del mantenimento degli animali sequestrati e confiscati in centri di recupero.

- ***Sul sequestro e sulla confisca degli animali***

È importante, come previsto dal Ddl in esame, che la confisca sia espressamente prevista anche in caso di delitto tentato di uccisione e di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna, nonché prescrizione dei reati previsti. Infatti molto spesso i processi contro gli animali si prescrivono nonostante le condanne in primo o secondo grado prima che si arrivi alla condanna definitiva, ponendo gravi dubbi sulla sorte degli animali. Ecco perché appare fondamentale una specifica disposizione processuale in tal senso. È poi fondamentale, ed allo stato non previsto dal Ddl Perilli, che il sequestro e la confisca degli animali sia esteso anche ai cuccioli nati a seguito dell'apertura del procedimento nonché sia disposto il sequestro di altri animali eventualmente detenuti in vista della previsione della successiva misura della interdizione alla detenzione di animali a seguito di condanna.

Ottima la previsione del Ddl Perilli di prevedere la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali, che chiediamo sia estesa anche a tutte le altre attività commerciali che prevedono l'utilizzo di animali. Chiediamo inoltre sia disposta la specifica misura della sospensione da due a sei anni ed interdizione alla detenzione di animali in caso di condanna per i delitti di cui al capo IX bis

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

All'interdizione dalla professione veterinaria previsto dal Ddl Perilli per un periodo non inferiore a un anno per i veterinari (perpetua in caso di recidiva) e interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due nel caso in cui il veterinario è un pubblico ufficiale (e sempre interdizione perpetua in caso di recidiva) chiediamo di prevedere anche la misura della radiazione dall'albo, quanto meno in caso di recidiva.

Per quanto riguarda l'istituto del deposito cauzionale, che il Ddl Perilli prevede molto positivamente al fine di svincolare definitivamente la sorte dell'animale al procedimento giudiziario che può durare anni si rilevano queste ulteriori integrazioni come necessarie: riteniamo che il deposito cauzionale non possa essere dato solo ad associazioni, ma anche a privati che ne facciano richiesta ove sia accertato dalla Polizia Giudiziaria che non abbiano alcun tipo di legame con gli indagati e le attività commerciali da essi svolte, e che non li acquisiscano a fine di lucro. La cessione non per finalità di lucro si ritiene fondamentale in particolare per animali non convenzionali quali esotici o selvatici, ma anche animali d'affezione 'di razza' che ove ceduti a soggetti che li acquisiscono per finalità commerciali sarebbero reimmessi nei circuiti commerciali anche esteri da dove erano stati portati via senza una reale garanzia sulla loro sorte.

In particolare è necessario prevedere che animali oggetto di deposito cauzionale possano essere destinati solo ad Associazioni, Istituzioni (quali i Ministeri competenti) e privati che garantiscano la loro salute e il rispetto delle loro caratteristiche etologiche alla luce delle discipline europee e nazionali di riferimento. In nessun caso dunque la vendita può permettere che tali animali ad esempio siano ceduti a enti o privati che si trovano in paesi terzi con differenti legislazioni da quelle nazionali ed europee a tutela degli stessi. Tale istituto dovrebbe poter essere sollecitato anche dalle Associazioni e dalla persona offesa ed il Giudice dovrebbe motivare il perché decide di non disporre tale istituto, con un provvedimento impugnabile dalle associazioni. Per quanto riguarda il valore della cifra da porre a fondamento del deposito cauzionale si propone di aggiungere rispetto al calcolo della cauzione: *“tenendo conto della tipologia dell'animale, del suo stato di salute e delle cure necessarie ad assicurarne il benessere, dall'autorità ecc.”* mentre il Ddl Perilli inserisce solamente tipologia. Si consiglia di omettere la previsione espressa che la cifra sia versata su bonifico

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

bancario, come fatto nel Ddl Perilli, perché numerose Procure italiane hanno avuto specifici problemi procedurali per il versamento con bonifico, che viene spesso fatto con libretto postale aperto alla Posta, c'è quindi rischio che inserendolo rimanga lettera morta perché non attuabile da molte delle Procure italiane. La cifra versata in caso di condanna va ovviamente mantenuta all'erario e non restituita all'indagato come previsto dal Ddl Perilli.

Per quanto riguarda le spese di mantenimento e custodia degli animali sequestrati o confiscati, deve essere chiarito che le stesse sono a carico dell'imputato ed in caso di sua insolvenza sia identificato l'ente competente che si ritiene poter essere il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Ambiente in caso di fauna selvatica ed esotica.

Si ritiene inoltre importante fornire specifici poteri processuali in fase cautelare alle associazioni di protezione animale affinché possano partecipare alle udienze relative al sequestro ed alla confisca degli animali, potrebbe così essere ipotizzabile una modifica di questo tipo ai seguenti articoli del Codice di Procedura Penale:

agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-*bis*, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice Penale».

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## 5. COSA CHIEDE LAV IN AMBITO CIVILE PER UNA EFFETTIVA TUTELA DEGLI ANIMALI? LA NECESSITA' DI ARMONIZZAZIONE DEL CODICE CIVILE ALLE EVOLUZIONI DEL DIRITTO PUBBLICO DEGLI ANIMALI

In ambito civilistico, è ormai sempre più stringente la necessità di valorizzare il riconoscimento, già da tempo avvenuto nel Codice Penale italiano, degli animali quali esseri senzienti, vale dire quali soggetti e non mere *res*, in grado di percepire il dolore in tutte le sue forme (cfr. Cass., sez. **III Penale**, **21 marzo – 3 maggio 2017, n. 20934**). Tale soggettività è, certamente, di diversa configurazione ed estensione rispetto a quella delle persone fisiche (e delle stesse persone giuridiche) ma, indubbiamente, rappresenta, al contempo, il presupposto e la conseguenza del riconoscimento suddetto.

Tale riconoscimento, come è noto, è già presente **nell'art. 13 del Trattato di Lisbona**, che prevede la necessità di protezione degli animali quali **esseri senzienti**, e, come detto, nel Codice Penale italiano che punisce, le uccisioni ed i maltrattamenti non necessitati, intendendo per tali quelli non attuati secondo quanto previsto dalle leggi speciali che restano in vigore, in assenza di abrogazione espressa da parte delle suddette norme europee e penali.

Il diritto italiano presenta ancora oggi una macro-incoerenza rispetto alla qualificazione civilistica degli animali, in quanto nell'alternativa tra soggetti/oggetti di diritto – colloca gli animali tra gli “*altri beni*” in virtù dell'impostazione dicotomica beni mobili/immobili riassunta nell'art.812 CC.

La modifica del Codice Civile, con la previsione chiara e non equivoca dell'animale come essere senziente, e dunque soggetto, appare del tutto necessaria e, a questo punto, improcrastinabile, e questo per due principali motivi:

- Innanzitutto per dare coerenza all'ordinamento, che già in molti altri ambiti (si pensi anche ai testi di alcune leggi regionali) definiscono l'animale come senziente; a ciò si aggiunge la giurisprudenza che, per rispondere alle richieste della società, si trova sempre più spesso a decidere delle sorti degli animali come esseri viventi, e non solo come proprietà; non si può negare che l'attuale

sede nazionale

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

soluzione del Codice Civile costringe sempre più spesso la giurisprudenza ad immaginare soluzioni ibride che mal si conciliano con la visione dell'animale come bene-valore

- sia rendere il Codice Civile stesso congruente al diritto sovranazionale (europeo in particolare) ed in linea con quanto sta avvenendo in altri stati. Ed infatti gli stati europei, proprio in virtù di quanto scritto anche nel Trattato di Lisbona, sempre più spesso modificano i propri codici civili: un esempio per tutti, il Code Civil francese (2015), con il quale è riconosciuta la natura di essere senzienti di tutti gli animali («*Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité*»), sebbene si chiarisca subito dopo che «*Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels*», ma si ricordano anche i codici tedesco, svizzero, austriaco (Paesi questi ultimi dove si è intervenuti anche con modifiche ai testi Costituzionali!).

Vi sono ormai pochi dubbi sul fatto che il Codice Civile continui ad essere la fonte (seppur pariordinata alle altre Leggi ordinarie dello Stato) dotata di un enorme valore anche culturale.

Di fronte alle incoerenze del diritto interno sopradescritte ed alle suggestioni provenienti dalle esperienze di altri Stati europei, di cui si è dato brevemente conto, è inevitabile riconoscere l'inadeguatezza dell'attuale qualificazione gius-codicitica dell'animale cristallizzata nel Codice Civile; si impone dunque la necessità di ripensare tanto lo *status* giuridico, quanto il conseguente set di norme dedicate agli animali non umani.

Anche la riforma che qui si propone non abolisce pratiche autorizzate da leggi speciali, cosa che, d'altra parte, non sarebbe possibile in quanto tali pratiche sono quasi sempre regolate da fonti sovraordinate, in particolare europee (cfr., ad esempio, le direttive sulla macellazione, trasporto, allevamento, sperimentazione animale). La proposta di riforma mira, piuttosto, a promuovere il riconoscimento del diritto degli animali, sottoposti alle suddette pratiche, di non essere esposti a uccisioni e sofferenze non previste da leggi speciali.

In questa prospettiva va anche letto la proposta dell'inserimento nel Codice Civile di un articolo che preveda (*Diritti degli animali*). – *Gli animali sono esseri senzienti e il codice ne promuove e garantisce la vita, salute e un'esistenza*

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

*compatibile con le proprie caratteristiche etologiche. La detenzione e disponibilità degli animali a vario titolo deve sempre avvenire nel rispetto del loro diritto alla vita alla salute ed una vita dignitosa e rispettosa delle caratteristiche etologiche.*

I diritti che la norma attribuisce agli animali, compreso il diritto alla vita, non impediscono ma anzi completano l'attuazione delle norme speciali vigenti che disciplinano, in taluni settori, la commercializzazione e l'utilizzo di animali. Tali attività continuano ad essere legittime in quanto coloro che operano in tali contesti agiscono nell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) che scrimina, appunto, condotte altrimenti penalmente rilevanti perché vietate.

A ben vedere, poi, il dettato dell'art. 455bis c.c. ripropone quanto già espresso dall'articolo 13 del Trattato di Lisbona e dal capo IXbis del Codice Penale, riconoscendo un diritto alla vita e alla salute nei limiti di quanto disposto dalle altre normative di settore, che, a loro volta, contengono e si ispirano a tali principi. In particolare, la Proposta di Legge non mette in discussione il diritto di commercializzare gli animali ma, più semplicemente, interviene con l'intento di rendere le modalità di vendita degli animali compatibili con i diritti loro riconosciuti.

Infine, va rilevato che il rapporto tra legge generale, vale a dire: Codice Civile, e legge speciale si risolve, tradizionalmente, in caso di conflitto tra norme, in favore della seconda purché quest'ultima non violi principi generalissimi dell'ordinamento giuridico, violazioni che sarebbero comunque da far rilevare in un giudizio rimesso alla Consulta. La formulazione dell'articolato della PdL è espressione dell'esigenza di attuare le direttive europee in materia, non confliggendo con la legislazione speciale già vigente rispetto alla quale la Proposta si pone in linea di continuità.

In conclusione, lo specifico Disegno di Legge sul Codice Civile e l'articolo indicato mira esclusivamente a sanare il vuoto normativo e a dare atto del disposto del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che, nelle «Disposizioni di applicazione generale», riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su tale riconoscimento anche gli Stati membri. Le disposizioni della presente Proposta di Legge permetterebbero di dare quanto

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

prima attuazione a questo importante e ampiamente condiviso principio, consentendo, altresì, all'Italia di adeguare la propria legislazione nazionale ai maggiori livelli di considerazione e tutela di cui gli animali godono negli altri Paesi dell'UE.

Si pensi ad Austria, Portogallo e Svizzera nonché alla Germania che, già dal 2002, ha introdotto nella propria *GrundGesetz* il § 20a, una norma, di rango costituzionale, che impone allo Stato la tutela della natura e degli animali; alla Spagna che dal 2017 ha eliminato la qualifica di beni mobili, vale a dire di *res*, per gli animali (mascotes); alla Francia che nel 2018 ha varato il *code de l'animal*, riunendo e sistemando tutte le norme vigenti in materia di diritti e regolamentazione degli animali e dove spiccano il primo comma dell'art. 515-14 del *Code civil*, secondo il quale «*gli animali sono esseri viventi dotati di sensibilità*»; l'art. L214-1 *Code rural* che ribadisce che «*ogni animale essendo un essere sensibile deve essere posto dal suo proprietario in condizioni compatibili con gli imperativi biologici della sua specie*» e l'art. 521-1 *code penal* secondo cui «*il fatto, pubblico o no, di commettere sevizie gravi, o di natura sessuale, o atti di crudeltà verso un animale domestico, o d'allevamento, o tenuto in cattività, è punibile con due anni di reclusione e 30.000 euro di multa*».

Nel quadro sopra descritto, la novellazione del Codice Civile italiano in materia di tutela e diritti degli animali appare pienamente legittimo, urgente e non procrastinabile.

Prof. Avv. Lucilla Gatt

Ordinario di diritto civile e Direttore del Research Centre of European private Law (ReCEPL)

Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## 6. CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI: COSA SAREBBE SUCCESSO CON UNA LEGGE MIGLIORE GIA' IN VIGORE

*I casi illustrati più avanti negli approfondimenti hanno visto la LAV impegnata direttamente, spesso in Tribunale, “al fianco degli animali”, con il suo team di legali specializzati e denotano in pratica cosa sarebbe successo con una nuova legge con pene rafforzate e nuove misure.*

### NUOVE PENE PER I CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI E NUOVE MISURE CONTRO I MALTRATTATORI

#### CASO CANE SIRIA

##### ZANICA (BG)

Nel 2017, un uomo di 84 anni, aiutato da un amico, dopo averla presa a bastonate, seppellì viva Siria, la sua cagnolina di 11 anni, malata di tumore. La cagnolina fu trovata da una passante che provò inutilmente a salvarla: Siria morì in clinica veterinaria dopo qualche ora. Al processo la difesa chiese di patteggiare. Il giudice, considerata la gravità del fatto, non riconobbe all'imputato (il proprietario del cane) le attenuanti generiche, condannandolo, invece che a sei, a otto mesi di reclusione.



**Se al tempo dei fatti fosse stata in vigore la normativa proposta da LAV, i due imputati avrebbero avuto una condanna sino ai 6 anni di carcere. In più l'uomo non avrebbe potuto più avere altri animali**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## GATTI UCCISI BRUTALMENTE DAL CONVIVENTE

Nel settembre 2015, al rientro dal lavoro una donna trovò i suoi gatti di undici anni, Grigiolino e Nera, morti sotto i mobili della cucina; e la gatta di nome Nuvola, di quattordici anni, immobile sul suo tappetino con i tendini tagliati. Soccorsa, medicata e dimessa il giorno stesso, pochi giorni dopo Nuvola subisce nuove angherie e sevizie. Condotta dal veterinario, vengono riscontrate molteplici ferite da taglio su tutti e quattro gli arti e sulla coda. Nuvola non sopravvivrà.

Il convivente della donna, riconosciuto colpevole di aver ucciso i tre gatti, fu condannato in primo grado a un anno e sei mesi di reclusione dal Tribunale di Lucca.

Il condannato ha presentato appello – in attesa fissazione udienza.



**Se al tempo dei fatti fosse stata in vigore la normativa proposta da LAV la pena sarebbe stata aggravata della metà poiché il fatto è stato commesso da convivente. In più il colpevole sarebbe stato interdetto dalla detenzione di altri animali.**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## I BEAGLE DELL'ALLEVAMENTO GREEN HILL MONTICHIARI (BS)

Si praticava l'eutanasia in modo disinvolto, preferendo sopprimere i cani piuttosto che curarli: per questo la Corte di Cassazione, nel 2017, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Milano a carico dei vertici di Green Hill, l'allevamento di cani beagle destinati alla vivisezione chiuso a Montichiari. Le pene vanno da un anno e sei mesi per la co-gestore della struttura e il veterinario di riferimento, a un anno e sei mesi per il direttore dell'allevamento. I fatti risalgono al 2012 quando la Procura di Brescia pose sotto sequestro l'allevamento.

La sentenza è definitiva.



**Se al tempo dei fatti fosse stata in vigore la normativa proposta da LAV vi sarebbero state pene sino ai 6 anni di reclusione, aggravate dalla presenza di un medico veterinario tra gli imputati, nonché l'interdizione di ogni attività commerciale con animali.**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## NUOVI REATI CONTRO GLI ANIMALI

### FILM PORNO CON ANIMALI

(BZ)

#### IL REATO DI ZOOERASTIA

Nel 2007, nel corso di un controllo, presso un allevamento di cani a San Genesio (BZ), oltre a constatare le pessime condizioni igienico-sanitarie in cui erano costretti a vivere gli animali, le autorità avevano rinvenuto 9 cortometraggi porno con protagonista un'attrice inglese e alcuni cani.

Nel 2012 la Corte di Cassazione, con sentenza definitiva, ha confermato la condanna a due anni di reclusione a carico dell'allevatore.

**Se al tempo dei fatti fosse stata in vigore la normativa proposta da LAV, sarebbe stato applicato il reato di zoerastia, con pene sino ai sei anni nonché l'interdizione alla detenzione animali**

### TRAFFICO DI CUCCIOLI,

#### ANIMALI DECEDUTI DURANTE LA CUSTODIA PER CONDOTTE COLPOSE - NOLA (NA)

#### IL REATO COLPOSO

Nel 2012 gli agenti del Corpo Forestale dello Stato della Stazione di Roccarainola (NA) intervennero in un capannone nei pressi di Nola sequestrando 51 cuccioli di varie razze, introdotti in violazione dalla normativa vigente. 16 cuccioli morirono subito dopo il sequestro a causa della condotta colposa dell'imputato allora nominato custode e i 35 sopravvissuti furono affidati in custodia giudiziaria alla LAV. Il commerciante fu condannato a un anno e mezzo di reclusione e all'interdizione dal commercio per tre anni.

sede nazionale

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI



**Se al tempo dei fatti fosse stata in vigore la normativa proposta da LAV, vi sarebbero state specifiche pene e misure previste per colpa e negligenza anche nella custodia degli animali, con reclusione fino a 4 anni e l'interdizione dell'attività di commercio.**

*sede nazionale*  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

*LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale*



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## NUOVE MISURE PER METTERE IN SALVO GLI ANIMALI VITTIME DI REATO

### Circo in provincia di Monza

Nel corso dell'attendamento del circo a Monza, alcuni degli animali sono stati trovati in condizioni di grave inadeguatezza. Nei verbali si legge di *“inutili sofferenze volutamente afflittive”* e di gravi irresponsabilità, *“quando l'eliminazione di una parte delle cause di sofferenza sarebbe un obiettivo facilmente raggiungibile”*.

Gli animali (2 istrici, 1 poiana di Harris, 1 avvoltoio testa gialla, 1 cocodrillo del Nilo, 1 alligatore e 1 caimano) sono stati posti sotto sequestro nel 2012, ma sono stati lasciati in custodia giudiziaria al proprietario per mancanza di strutture. **L'avvoltoio testa gialla morirà a seguito di “un cronico stato di debilitazione e malnutrizione”**.

Nell'ottobre 2013 il Tribunale incarica la Polizia Provinciale di individuare *“in tempi congrui un luogo ove gli animali possono essere custoditi in modo adeguato”*, ma a tutt'oggi tre degli animali (1 cocodrillo del Nilo, 1 alligatore e 1 caimano) sono ancora presso il proprietario, detenuti in località ignota, mentre nulla è disposto su chi deve provvedere a mantenere gli animali ormai oggetto di confisca definitiva.



sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale




DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI



**Se fosse stata in vigore la normativa proposta da LAV, sarebbero finalmente definiti gli enti pubblici deputati alla gestione degli animali oggetto di confisca definitiva e gli animali avrebbero potuto essere spostati in un centro di recupero adeguato, grazie ai fondi per il loro mantenimento.**

#### **Circo in provincia di Padova**

Nel 2014, il titolare di un circo è stato accusato per maltrattamento di animali. I fatti risalgono al 2012. Il Tribunale di Padova lo ha condannato a 8 mesi di reclusione e alla confisca di soltanto due degli animali (un elefante e un canguro). Tutti gli animali sono comunque rimasti al circo perché non c'erano sistemazioni alternative. Al momento è pendente l'appello alla sentenza di primo grado.



sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

**Se al tempo dei fatti fosse stata in vigore la normativa proposta da LAV, le pene sarebbero state molto più severe e gli animali non sarebbero rimasti nelle mani dei loro maltrattatori. Oggi sarebbero in Centri di accoglienza specializzati.**

*sede nazionale*

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

*LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale*